

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 34605/RU

Roma, 1 febbraio 2021

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Autorizzazione all'esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) in applicazione del *Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111* della Commissione del 29 gennaio 2021.

In considerazione del permanere dell'emergenza pandemica da COVID-19, per porre rimedio alla situazione critica determinatasi a seguito dell'annuncio di alcuni produttori di non essere in grado di fornire i quantitativi di vaccini, garantiti all'Unione Europea, contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) ed assicurarne, di conseguenza, un accesso tempestivo a tutti i cittadini UE, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/111 del 29 gennaio 2021, entrato in vigore il 30 gennaio 2021.

In applicazione del principio di solidarietà internazionale e con l'intento di non limitare le esportazioni più di quanto non sia assolutamente necessario, il Regolamento citato prevede, ai fini dell'esportazione in paesi extra-UE^[1], l'obbligo, in capo alle aziende che producono il vaccino nella UE e che abbiano concluso con l'Unione stessa degli accordi di acquisto anticipato (*Advanced Purchase Agreements – APA*), di richiedere apposita autorizzazione di esportazione allo Stato membro in cui i prodotti sono fabbricati.

A tal proposito, con Determinazione Direttoriale prot. n. 34603/RU del 1/02/2021, l'Agenzia ha dettato le prime indicazioni per l'effettuazione delle suddette operazioni, in attesa di eventuali ulteriori precisazioni da parte dei competenti Servizi della Commissione europea.

Per la procedura inerente il rilascio delle autorizzazioni in parola, si rimanda al competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale. A tal fine, è possibile consultare il seguente link: https://www.esteri.it/MAE/it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/autorizzazioni-all-esportazione-di-vaccini-anti-covid-19_1.html#h

Si sottolinea che la misura introdotta non consiste in un procedimento autorizzatorio *una tantum* riferito al soggetto esportatore, pertanto l'istanza suddetta deve essere proposta per ogni esportazione della specie; questo comporta che ciascuna autorizzazione non possa essere utilizzata più volte per dichiarazioni doganali differenti.

^[1] Ad eccezione dei paesi extra-UE di cui all'art. 1 (5) del Regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE

L'autorizzazione in questione, posta a corredo della dichiarazione doganale e presentata al momento dell'esportazione o al più tardi all'atto dello svincolo della merce, deve essere richiesta per i vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), classificati con il codice NC 3002 20 10 (sono comprese anche le sostanze attive, incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini), come specificato nell'articolo 1 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/111.

A riguardo, la DG TAXUD ha provveduto ad integrare il *database* TARIC con i seguenti codici documento che devono essere riportati, a seconda dei casi, nel campo 44 della dichiarazione di esportazione:

- **Y981:** “Merchi esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/111 - ultimi 3 commi: donazione o rivendita, risposta umanitaria all'emergenza, esportazioni verso strutture situate sulla piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro ai sensi dell'UNCLOS”;
- **Y210:** “ Italia- Piattaforma Continentale o Zona Economica Esclusiva (Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1131 della commissione del 2 luglio 2019 che istituisce uno strumento doganale, GU UE L 179, pag.12)”; da utilizzare in caso di esportazioni verso strutture situate in una piattaforma continentale o in una zona economica esclusiva nazionali Per le esportazioni verso piattaforme continentali e zone economiche esclusive degli altri Stati membri sono stati altresì integrati nella TARIC ulteriori codici documento (es. Y200 per il Belgio)
- **C089:** “Autorizzazione di esportazione - vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV)”.

Le misure restrittive sopra descritte non trovano applicazione al di fuori del regime dell'esportazione; in particolare sono escluse nei casi previsti dall'art. 269, par. 2 del CDU, per i quali è stato integrato il *database* TARIC con il codice documento **Y974** “Regime doganale diverso dall'esportazione”^[2], che andrà indicato nella casella 44 del DAU.

Nel Regolamento è altresì prevista la compilazione del campo 33 del DAU con appositi codici addizionali TARIC previsti per ogni Società produttrice dei vaccini in parola, come da allegato II al Regolamento 2021/111.

Fatti salvi i sopra descritti casi di esclusione, in assenza di autorizzazione valida l'esportazione è vietata.

Marcello Minenna

^[2] Il codice, al momento della presente, non risulta associato ai codici d'interesse, tuttavia, in considerazione dei frequenti aggiornamenti operati dai servizi della Commissione, si invita a consultare direttamente il *database* TARIC.